

A.C. 1857 - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Non sono comprese quelle dichiarate inammissibili)

ART. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109).

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per dati relativi al traffico: qualsiasi dato trattato ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione ivi compresi i dati necessari per identificare l'origine e la destinazione della comunicazione, ivi compresi la URL (*Uniform Resource Locator*) e l'indirizzo di protocollo internet (IP), il percorso, l'orario (GMT), la data, la dimensione, la durata e il tipo di servizio implicito, nonché ogni altro dato necessario per identificare l'abbonato o l'utente»;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) per contenuto delle comunicazioni: le informazioni scambiate tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica. Ai fini del presente decreto legislativo, non costituiscono contenuto della comunicazione i dati relativi al traffico di cui alla lettera b);».

02. All'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dopo il punto 2.1 è aggiunto il seguente:

«2.2. Ogni altro dato di traffico necessario all'individuazione della fonte della comunicazione, nei casi in cui gli operatori di comunicazione elettronica non possano procedere all'univoca assegnazione dell'indirizzo di protocollo internet (IP) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);».

1. 1. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

ART. 2.

(Impiego del personale delle Forze armate).

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: non superiore a aggiungere la seguente:
ulteriori.

2. 20. Zaccaria, Lo Moro.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: 500 militari delle Forze armate con le seguenti: 500 unità preso dalle Forze armate già impiegate ai sensi del comma 1.

2. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

ART. 2-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis. - (Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata). - 1.

Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è incrementato di cinquanta milioni di euro. Il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

provvede con proprio decreto all'attuazione della presente disposizione. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2-bis. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis. - *(Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso)*. - 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. 5. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis. - *(Misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso)*. - 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. 6. Amici, Ferranti, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con risorse a valere fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009.

2-bis. 2. Di Pietro, Pisicchio.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: può destinare al Fondo una quota con le seguenti: da trasmettere al Parlamento, può destinare al Fondo una quota, in misura non superiore ad un terzo,

2-bis. 20. Zaccaria, Lo Moro.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: può destinare con la seguente: attribuisce.

2-bis. 3. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: una quota aggiungere le seguenti: non inferiore ad un terzo.

2-bis. 4. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

ART. 2-quinquies.

(Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata).

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: affine aggiungere la seguente:, parente entro il secondo grado.

2-quinquies. 20. Zaccaria, Lo Moro.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: affine aggiungere la seguente:, parente.

2-quinquies. 1. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, al tempo dell'evento,

2-quinquies. 2. Ferranti, Amici, Minniti, Tenaglia, Bressa, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Mantini, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Vassallo.

Al comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 1 e 4 con le seguenti: dal comma 1, nonché dall'articolo 1.

2-quinquies. 21. Zaccaria, Lo Moro.

ART. 3.

(Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina).

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, nonché per garantire l'effettiva fruizione dei diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri trattenuti previsti dalla normativa.

3. 21. Pezzotta.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, nonché per garantire l'effettiva fruizione dei diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri trattenuti nei suddetti centri.

3. 23. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, nonché per garantire l'effettiva fruizione dei diritti e delle garanzie dei cittadini stranieri richiedenti asilo e dei minori non accompagnati eventualmente trattenuti nei suddetti centri.

3. 22. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco, Realacci, Sbroliini, Zampa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché al potenziamento delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

3. 24. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché all'istituzione, in tutti i centri di identificazione ed espulsione, di servizi di orientamento ed assistenza legale, da fornirsi, per incarico degli Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, da enti diversi dagli enti gestori dei centri.

***3. 20.** Pezzotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché all'istituzione, in tutti i centri di identificazione ed espulsione, di servizi di orientamento ed assistenza legale, da fornirsi, per incarico degli Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, da enti diversi dagli enti gestori dei centri.

***3. 25.** Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la realizzazione e l'ubicazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede dopo aver sentito la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati.

1-ter. Il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione in merito alla costruzione dei nuovi centri di identificazione ed espulsione.

3. 1. Vietti, Volontè, Mannino, Tassone, Rao.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della localizzazione delle strutture di cui al comma 1, si provvede sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed i sindaci dei comuni interessati. La realizzazione delle opere è effettuata nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e tutela ambientale, nonché delle competenze regionali in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica.

3. 2. Donadi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e favorire l'adozione di idonee misure di assistenza, mediazione e integrazione è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore delle comunità in cui sorgono i centri di accoglienza per i richiedenti asilo. Il fondo è ripartito in ragione di euro 1.000 per ciascun posto assegnato dal Ministero dell'interno alle singole strutture e suddiviso in parti eguali tra le prefetture, per l'organizzazione di servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e i comuni, per la strutturazione di servizi di accoglienza e integrazione, nei cui territori sorgono tali strutture.

Consequentemente al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

3. 7. Bordo.

ART. 3-bis.

(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari).

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: per le attività di udienza *fino alla fine del comma con le seguenti:* per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno, salvo quanto previsto al successivo comma 1-bis.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di 50,00 euro per ogni

procedimento civile o penale definito con sentenza o con decreto penale di condanna e per ogni causa civile definita con estinzione o cancellazione dal ruolo.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 196,00 per ogni udienza e per ogni altra attività d'ufficio diversa dall'udienza. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ammontare delle indennità previste dai commi precedenti è adeguata ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente».

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non sono ripetibili le somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1.

3-bis. 1. Vietti, Rao, Volontè, Mannino, Tassone.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter. - *(Misure per il miglioramento dei servizi di tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei centri di identificazione ed espulsione).* - 1. Al fine di migliorare la tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con particolare attenzione ai servizi di informazione ed orientamento sulla normativa vigente e sui diritti dello straniero, ai servizi di assistenza psico-sociale con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili, ai minori stranieri non accompagnati e ai servizi di assistenza e protezione rivolti agli stranieri richiedenti asilo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2008, di 1.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 2.000.000 di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno provvede all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, anche per mezzo di forme di collaborazione con gli enti locali nel cui territorio sono ubicati i centri, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con associazioni ed enti di comprovata affidabilità ed esperienza in materia di immigrazione e di tutela dei diritti dei migranti, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati. Tali interventi, che possono comprendere anche iniziative di monitoraggio sullo stato dei servizi rivolti alle persone trattenute, sono da considerarsi migliorativi rispetto agli interventi di ordinaria gestione dei suddetti centri e da essi vanno tenuti distinti, anche per ciò che attiene l'individuazione dei soggetti, che non possono essere individuati tra coloro che svolgano le ordinarie funzioni di gestione dei centri.

3. Il Ministero dell'interno provvede all'emanazione di linee guida che disciplinino gli interventi di cui al comma 1 salvaguardando quanto più possibile il carattere di indipendenza e competenza dell'operato dei soggetti di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre 2009 ed entro il 31 dicembre 2010 sullo stato dei servizi di cui al comma 1 e sull'efficacia degli interventi migliorativi realizzati.

3-bis. 020. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco, Gozi.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter. - *(Misure per l'incremento delle disponibilità ricettive per i richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del sistema nazionale di protezione).* - 1. Per fare fronte al forte intensificarsi delle domande di protezione internazionale e garantire un aumento della disponibilità ricettiva delle strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2008, di 3.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 4.000.000 di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dalle previsioni di cui al presente articolo si provvede mediante un corrispondente incremento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi per l'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. 021. Calvisi, Villecco Calipari, Livia Turco, Gozi, Sarubbi.